



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 02/10/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 26 settembre 2014, n. 241**

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale della Unità Operativa Complessa di Reumatologia Universitaria, nella nuova sede ubicata in Foggia, Viale Pinto n. 251, al 3° piano della palazzina denominata “Malattie Infettive”, ai sensi dell’art. 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. A00/005/372 dell’8/07/11 del Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitiva delle strutture accreditate) dispone che:

"1. L'accREDITAMENTO si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura caso cui risulta dall'atto che la concede.

2. Il trasferimento definitiva della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzata, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza a distretto contigua della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitiva della sede in altra comune a distretto socio-sanitario è autorizzata, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quella di provenienza, sentita il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordina della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITAMENTO.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinata disposta di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITAMENTO delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede sono disposti con unica atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede.".

Con istanza prot. n. DG/00000578 del 4 febbraio 2014, il Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia:

- ha chiesto a questo Servizio la "conferma all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale per trasferimento delle nuove strutture sanitarie di Reumatologia, attualmente collocata presso la Stabilimento D'Avanza, in altri locali, già esistenti, al 3° piano della palazzina denominata "Malattie

Infettive” degli OO.RR., per n. 10 posti letto, di cui: a ciclo continuo ordinaria n. 8 e in day hospital n. 2 oltre al settore ambulatoriale e di diagnostica strumentale”;

- ha dichiarato che “le predette Strutture sanitarie sane in possesso dei requisiti minimi specifici, in conformità o quanto richiesta ai sensi della L.R. n.8/2004 e s.m.i., nonché dal R.R. n. 3 del 13.1.2005, così come modificato ed integrato dal R.R. n. 3 del 8.2.2010.”.

Alla predetta istanza il Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia ha allegato, tra l’altro:

- la relazione funzionale sulla nuova sede del Direttore della struttura della UOC di Reumatologia Universitaria;
- il piano di adeguamento della Struttura di Reumatologia Universitaria Ospedaliera - 3° piano Palazzina Malattie Infettive.

Con nota del 31 marzo 2014, il Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia ha trasmesso a questo Servizio “l’Autorizzazione Sanitaria alla realizzazione Prot. n. 28598 del 28 marzo 2014”, rilasciata dal Comune di Foggia - Sportello Unico per le attività produttive all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, “per trasformazione e trasferimento della struttura di Reumatologia attualmente collocata presso l’Ospedale D’Avanza, in Viale degli Aviatori 1, in altri locali, già esistenti, al 3° piano della Palazzina denominata “Malattie infettive” degli OO.RR., viale Pinto n. 243, per n. 10 posti letto, di cui: a ciclo continuo ordinaria n. 8 e in day hospital n. 2, oltre al settore ambulatoriale e di diagnostica strumentale.”.

Con Determina Dirigenziale n. 96 dell’11 aprile 2014, questo Servizio ha autorizzato, “ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitiva della Unità Operativa Complessa di Reumatologia Universitaria, per n. 10 posti letto, di cui n. 8 a ciclo ordinario e n. 2 in day hospital, oltre al settore ambulatoriale e di diagnostica strumentale, dalla attuale sede collocata presso lo Stabilimento D’Avanzo, sito al Viale Degli Aviatori n. 1, in altri locali, già esistenti, al 3° piano della Palazzina denominata “Malattie Infettive” degli OO.RR., Viale Pinto n. 251, Foggia, con la precisazione che l’esercizio della Unità Operativa Complessa di Reumatologia Universitaria in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

- allo verifico del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento da parte di questo Servizio”.

Con nota prot. A00\_081/1596/APS1 del 24 aprile 2014, questo Servizio, ai sensi degli artt. 8, comma 3, 28 bis, comma 5 e 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA incarico “ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “OSPEDALI RIUNITI” di Foggia, Viale Pinto n. 251, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi e ulteriori specifici di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., nonché di quelli generali di cui allo stesso R.R. sezione A, previsti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della “Unità Operativa Complessa di Reumatologia Universitaria”, collocata al 3° piano della Palazzina denominata “Malattie Infettive” degli OO.RR., per n. 10 posti letto, di cui n. 8 a ciclo ordinario e n. 2 in day hospital, oltre al settore ambulatoriale e di diagnostica strumentale”.

Nella stessa nota questo Servizio ha precisato al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA che “dovrà procedere alla verifica dei requisiti generali di cui allo stesso R.R. n. 3/2005, sezione A, fatta eccezione della protezione antisismica, della protezione antincendio (sezione A.02) e dei requisiti oggetto di ulteriori interventi, per i quali il piano di adeguamento aziendale della “Struttura di Reumatologia Universitaria - Ospedaliera - 3° Piano “Palazzina Malattie Infettive”- in allegato alla presente - ha previsto specifici tempi di realizzazione”.

Con nota prot. 157253/UOR 9 dell'11/09/2014 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso a questo Servizio, in riscontro alla nota prot. A00\_081/1596/APS1 del 24 aprile 2014, il "parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, per trasferimento, della "Unità Operativa Complessa di Reumatologia Universitaria", al 3° piano della palazzina denominata "Malattie infettive" degli OO.RR. di Foggia per n. 10 posti letto di cui n. 8 a ciclo ordinario e n. 2 in day Hospital oltre al settore ambulatoriale e di diagnostica strumentale.

Restano esclusi gli aspetti relativi alla protezione antisismica, alla protezione antincendio (sezione A.02 del R.R. 3/2005) ed i requisiti oggetto di ulteriori interventi per i quali il piano di adeguamento aziendale della "Struttura di reumatologia Universitaria - Ospedaliera - 3° Piano "Palazzina Malattie Infettive" ha previsto specifici tempi di realizzazione, come precisata in calce alla nota regionale in esito".

Per quanto sopra esposto si propone di rilasciare, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il contestuale mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale della Unità Operativa Complessa di Reumatologia Universitaria, con n. 10 posti letto, di cui n. 8 a ciclo ordinario e n. 2 in day hospital, oltre al settore ambulatoriale e di diagnostica strumentale, nella nuova sede al 3° piano della Palazzina denominata "Malattie Infettive" degli "Ospedali Riuniti" di Foggia, Viale Pinto n. 251, fermo restando l'obbligo della Direzione Generale di adeguare i requisiti relativi alla protezione antisismica, alla protezione antincendio ed i requisiti oggetto di ulteriori interventi per i quali il piano di adeguamento aziendale della "Struttura di reumatologia Universitaria Ospedaliera -3° Piano "Palazzina Malattie Infettive" ha previsto specifici tempi di realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ACCREDITAMENTO E  
PRDGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;  
ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il contestuale mantenimento dell'accreditamento istituzionale della Unità Operativa Complessa di Reumatologia Universitaria, con n. 10 posti letto, di cui n. 8 a ciclo ordinario e n. 2 in day hospital, oltre al settore ambulatoriale e di diagnostica strumentale, nella nuova sede al 3° piano della Palazzina denominata "Malattie Infettive" degli "Ospedali Riuniti" di Foggia, Viale Pinto n. 251, fermo restando l'obbligo della Direzione Generale di adeguare i requisiti relativi alla protezione antisismica, alla protezione antincendio ed i requisiti oggetto di ulteriori interventi per i quali il piano di adeguamento aziendale della "Struttura di reumatologia Universitaria - Ospedaliera - 3° Piano "Palazzina Malattie Infettive" ha previsto specifici tempi di realizzazione;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;
  - al Direttore Generale dell'ASL FG;
  - al Sindaco del Comune di Foggia;
  - al Servizio P.A.O.S., Ufficio 3, Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS  
Silvia Papini

---